Cassazione penale sez. VI, 07/11/2024, n.44069

#### Fatto RITENUTO IN FATTO

- 1. Con sentenza n. 297/2019 del 26/02/2019, la Corte dâ??appello di Caltanissetta ha confermato la condanna inflitta lâ??11/03/2016 dal Tribunale di Caltanissetta S.G. ex art. 81 c.p., comma 2, art. 336 c.p., per avere, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, il (OMISSIS), minacciato i Carabinieri G.A. e D.A. per impedire che redigessero verbale di contravvenzione e di sequestro del suo veicolo (perchÃ" sprovvisto di assicurazione obbligatoria) e, nuovamente, il (OMISSIS), per avere minacciato presso la Stazione dei Carabinieri di Riesi, ai carabinieri G.A. e A.G. per costringerli a compiere un atto contrario ai propri doveri (capo a) e ex art. 337 c.p., perchÃ", per opporsi ai predetti carabinieri G.A. e D.A. mentre procedevano allâ??attività di cui al capo a), usava violenza nei loro confronti tentando di darsi alla fuga con lâ??autovettura per sottrarsi alle operazioni di controllo in corso di svolgimento (capo b).
- 2. Nel ricorso presentato dal difensore di S. si chiede lâ??annullamento della sentenza deducendo: a) violazione dellâ??art. 336 c.p. e vizio della motivazione circa la valenza minatoria della condotta dellâ??imputato e la sussistenza dellâ??elemento psicologico del reato; b) violazione dellâ??art. 337 c.p. e vizio della motivazione per avere ravvisato la resistenza ai pubblici ufficiali in un innocuo tentativo di fuga dellâ??imputato; c) violazione di legge e vizio della motivazione nel disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; d) violazione di legge e vizio della motivazione nella mancata applicazione del minimo della pena e nel mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

# Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1. Il ricorso Ã" infondato.
- 1.1 Quanto al primo motivo deve registrarsi che nel ricorso non si contesta che lâ??imputato abbia pronunciato le frasi descritte nel capo â??aâ?•, ma si osserva che il gesto dellâ??imputato di portare lâ??indice alla propria tempia simulando un colpo di pistola e poi rivolgendosi ai Carabinieri con lâ??espressione â??a voi che siete dei malandrini vi sparerei alla testaâ?• non avrebbe valenza minatoria.

Il delitto ex art. 336 c.p., Ã" di mera condotta assistita da dolo specifico e si consuma indipendentemente dal raggiungimento dello scopo prefissatosi dal reo (Sez. 6, n. 4691 del 27 settembre 2011, non mass.). Lâ??idoneità della minaccia deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto (Sez. 6, n. 36073 del 6 maggio 2014, non mass.) e può integrarla anche una espressione ingiuriosa, volta a ottenere

lâ??interruzione dellâ??attività di ufficio che si veniva svolgendo (Sez. 6, n. 10946 del 16 febbraio 2016 non mass.).

Correttamente su queste basi, la Corte di appello con valutazione convergente con quella del Tribunale, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicitĂ, ha osservato che gli elementi di fatto offerti dallâ??istruttoria, se letti unitariamente, rendono chiara la volontĂ di minacciare i Carabinieri per impedire loro di proseguire lâ??attivitĂ di ufficio, anche considerando, relativamente ai fatti del (OMISSIS), che alle condotte richiamate lâ??imputato ha aggiunto lâ??espressione â??â?lil male che fate alla povera gente vi si deve ritorcere controâ?lâ?•. Inoltre, deve rilevarsi che lâ??imputato, il giorno successivo ((OMISSIS)) si rivolse al Carabiniere D. con lâ??espressione e â??â?ltogliti la divisa che ti ammazzo, tanto tu sei qui di (OMISSIS) e prima o poi ti incontroâ?• e che il ricorso non si confronta con la valenza di questa porzione â?? di cui non contesta lâ??esistenza â?? della condotta attribuita allâ??imputato.

1.2. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che il tentativo di fuga non rileva in s $\tilde{A}$ " ma in quanto  $\hat{a}$ ??si innesta funzionalmente in un complessivo contegno $\hat{a}$ ?• (p. 3) volto a impedire ai Carabinieri di completare le operazioni, prospettando loro una volont $\tilde{A}$  di uccidere e al contempo di forzare il posto di blocco. Dalla sentenza di primo grado si ricava che l $\hat{a}$ ??imputato tent $\tilde{A}$ 2 di sottrarre ai Carabinieri i verbali che stavano compilando e poi mise in moto la sua autovettura, che sobbalz $\tilde{A}$ 2, con il rischio di investire uno dei militari operanti sino a che uno di loro non riusc $\tilde{A}$ 7 a togliere le chiave dall $\hat{a}$ ??automobile (pp. 3-4 della sentenza del Tribunale).

Le condotte sopra descritte costituiscono violenze rivolte a pubblici ufficiali per costringerli a omettere atti del loro ufficio prima di iniziarne lo svolgimento e integrano reato ex art. 337 c.p., per il compimento del quale non si richiede che sia stata effettivamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, bastando la opposizione al compimento della sua attività indipendentemente dallâ??esito della condotta (Sez. 6, n. 46743 del 6/11/2013, Rv. 257512; Sez. 6, n. 45868 del 15/05/2012, Rv. 253983; Rv. 245855). Il dolo specifico necessario per integrare il reato sta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per ostacolare lâ??attività pertinente al pubblico ufficio o servizio in atto e non rileva che lâ??agente abbia mirato anche a altri scopi (Sez. 6, n. 38786 del 17/09/2014,Rv. 260469; Sez. 6, n. 36367 del 6/06/2013, Rv. 257100; Sez. 6, n. 22453 del 29/01/2009, Rv. 244060).

1.3. Quanto al terzo e al quarto motivo del ricorso, deve rilevarsi che la motivazione adottata dalla Corte dà unitariamente conto delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena non nel minimo edittale (ma, comunque, dal minimo non distante, essendo stata applicata la pena di 9 mesi di reclusione comprendente la continuazione interna al capo â??aâ?• e fra i due capi): la proterva reiterazione delle condotte non solo durante il controllo su strada ma anche allâ??interno della caserma in due giorni diversi e consecutivi e la precedente concessione del beneficio della sospensione per gravi reati inerenti

alla detenzione illegale di armi e munizioni incompatibili con una prognosi favorevole sui comportamenti successivi.

2. Dal rigetto del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

## P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

## Campi meta



Massima: Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che minacci di compiere atti di autolesionismo, sempre che la stessa sia idonea a ostacolare il compimento della pubblica funzione. (Fattispecie in cui un detenuto, al fine di impedire agli agenti di polizia penitenziaria di avvicinarsi alla sua cella, aveva prospettato l'esecuzione di gesti autolesivi con una lametta).

Supporto Alla Lettura:

#### RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

Il reato di resistenza a pubblico ufficiale si configura quando una persona usa violenza o minaccia nei confronti di un *pubblico ufficiale*, cioÃ" colui che esercita una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Le prime due funzioni sono riferibili a parlamentari, consiglieri regionali e giudici; la funzione amministrativa, invece, Ã" riferibile a tutti coloro che dipendono da una pubblica amministrazione (es. medici, cancellieri, docenti, carabinieri, poliziotti ecc.) Caratteristica fondamentale del reato di resistenza a pubblico ufficiale Ã" che lâ??atto di ufficio sia già iniziato e che la *violenza* o la *minaccia* sia contemporanea allo svolgimento dellâ??attività . Perché il reato sia configurabile, Ã" necessario che:

- la *condotta* dellâ??imputato sia *attiva*: deve esserci unâ??azione concreta diretta a ostacolare il pubblico ufficiale;
- lâ??atto sia intenzionale: lâ??accusato deve aver agito con la volontà di impedire o ostacolare il pubblico ufficiale;
- il *pubblico ufficiale sia in servizio e stia esercitando le sue funzioni*: come un controllo stradale, un arresto o unâ??operazione di ordine pubblico.

In altre parole, la persona che si oppone al pubblico ufficiale o allâ??incaricato del pubblico servizio deve influire negativamente sulla libertà di movimento del pubblico funzionario. Il Codice Penale prevede per questo reato una pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se vi sono aggravanti, come lâ??uso di armi o lâ??aver causato lesioni al pubblico ufficiale, la pena può aumentare. Inoltre, se il reato viene commesso in concorso con altre persone, le sanzioni possono essere ulteriormente aggravate. Esistono tuttavia circostanze attenuanti, che possono ridurre la pena, ad esempio:

- se lâ??atto di resistenza Ã" stato proporzionato e non ha provocato danni gravi;
- se lâ??imputato ha agito in stato di necessità o legittima difesa;
- se la condotta pu $\tilde{A}^2$  essere ridimensionata rispetto allâ??accusa formulata.